



COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 31 del 28/07/2026

Oggetto : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026.
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 AI SENSI
DELL'ART. 175 DEL D.LGS. 267/2000. APPLICAZIONE AVANZO.

L'anno duemilaventisei, il giorno ventotto del mese di Luglio, alle ore 18:56, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./ Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./ Ass,
1	Sadegholvaad Jamil	Assente	18	Marchei Lorenzo	Assente
2	Angelini Matteo	Presente	19	Marchioni Elisa	Presente
3	Barilari Annamaria	Presente	20	Messori Ilaria	Presente
4	Bellucci Andrea	Presente	21	Murano Brunori Stefano	Presente
5	Cancellieri Luca	Presente	22	Neri Giuseppe	Presente
6	Carminucci Edoardo	Presente	23	Pari Andrea	Presente
7	Casadei Giovanni	Presente	24	Pasini Luca	Assente
8	Ceccarelli Enzo	Presente	25	Petrucci Matteo	Presente
9	Corazzi Giulia	Presente	26	Ramberti Samuele	Presente
10	De Leonardis Daniela	Presente	27	Renzi Gioenzo	Presente
11	De Sio Luca	Assente	28	Soldati Serena	Presente
12	Di Campi Addolorata	Presente	29	Spina Carlo Rufo	Presente
13	Di Natale Barbara	Presente	30	Tonti Marco	Presente
14	Guaitoli Manuela	Presente	31	Zamagni Giuliano	Presente
15	Lamarra Lucia	Presente	32	Zamagni Marco	Presente
16	Lisi Gloria	Assente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Marcello Nicola	Assente			

Totale presenti n. 27 - Totale assenti n. 6

Presiede Giulia Corazzi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Dott.ssa Diodorina Valerino in qualità di Segretario Generale.



In conformità a quanto previsto dall'art. 53, commi 1/bis e 1/ter del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e dall'Appendice al Regolamento avente ad oggetto la disciplina dello svolgimento delle sedute del Consiglio in videoconferenza approvati da ultimo con Deliberazione di C.C. in data 5/10/2023 n. 70, la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza "Webex", che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione della Presidente del Consiglio, di tutti i Consiglieri presenti, del Segretario Generale, collegati in presenza dalla sala del Consiglio, esclusi i Consiglieri: Bellucci, Ceccarelli, Di Campi, Di Natale, Marchioni e Murano Brunori collegati da remoto.

OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026. Variazioni al bilancio di previsione 2026-2028 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000. Applicazione avanzo.

La Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta di delibera consiliare n. 34 del 25/06/2026, presentata dalla Giunta comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto:

“OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026. Variazioni al bilancio di previsione 2026-2028 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000. Applicazione avanzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTI:

- i commi da 641 a 705 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 682 e 702 sulla potestà regolamentare ed il comma 683, dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che recita: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma*

delle leggi vigenti in materia...”;

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*

CONSIDERATO, in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:

- il combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della citata Legge n. 147/2013 e del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” ed in particolare l'art. 8 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e la determinazione delle tariffe;
- l'art. 1, comma 527 e ss, della Legge n. 205 del 27.12.2017, che con decorrenza 01.01.2018 ha attribuito alla ridenominata Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- che ARERA opera in forza della disposizione generale di cui all'art. 1, comma 1, della L. n. 481/95, secondo la quale l'Autorità deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario

certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"

- che, all'Autorità, il citato art. 1, comma 527, della L. n. 205/17, *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria (da € 2.500 a € 155 milioni), stabiliti dalla legge 481/95"*;
- la medesima disposizione, inoltre, ha espressamente attribuito all'Autorità anche specifiche funzioni di regolazione e controllo, in materia di:
 - a) *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'" (lett. f);*
 - b) *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);*
 - c) *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi" (lett. i);*

RILEVATO che nell'art. 6 della Delibera n. 443/2019, così come integrata dalla delibera ARERA n. 238/2020, l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

1. Gestore: predispone annualmente, per la parte di propria competenza e secondo quanto previsto dal MTR, il Piano Economico Finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente, corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;
2. Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida, sotto il profilo di completezza, della coerenza e della congruità, le informazioni e i dati ricevuti dai gestori, necessari per l'elaborazione del Piano Economico Finanziario, nonché definisce i parametri /coefficienti di sua competenza, elabora il Piano Economico Finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 gg. dalla validazione;

3. ARERA: approva il PEF, con o senza modificazioni, verificando la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

OSSERVATO che:

- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05.08.2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)", riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07.11.2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/rif, nonché gli schemi tipo di Piano Economico Finanziario di affidamento;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

TENUTO CONTO che, nel territorio in cui opera il Comune di Rimini, è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 (ossia ATERSIR - Agenzia di regolazione dei servizi pubblici locali ambientali, istituita con la Legge regionale dell'Emilia Romagna n. 23 del 23.12.2011, che tratta, in forma associata, le funzioni relative alla regolazione del Servizio Gestione Rifiuti Urbani e assimilati - raccolta, trasporto, avvio a recupero, smaltimento - oltre che del Servizio Idrico Integrato - acquedotto, fognatura e depurazione -, alla quale è stata attribuita, fra le altre, la competenza ad approvare i piani finanziari in materia di gestione dei rifiuti) il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione n. 397/R/rif/2025;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 4.4, della deliberazione di ARERA n. 397/R/rif/2025, in base al quale *"In ciascuna annualità 2026, 2027, 2028 e 2029, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-3 e risultanti dal Piano Economico Finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 7 del MTR-3"* ;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del 06.07.2026 con cui il Consiglio Locale di Rimini ha espresso parere positivo in merito alla proposta di predisposizione del Piano Economico

Finanziario (PEF) per gli anni 2026-2029 per il bacino tariffario ricadente nel bacino gestionale servito da HERA S.p.A.;

RILEVATO, infine, che ATERSIR, con deliberazione n. 41 del Consiglio d'Ambito del 06.07.2026 in corso di pubblicazione, ha validato il PEF 2026-2029 del quale si allega al presente atto la bozza anticipata in via informale, quale parte integrante e sostanziale (allegato A), disponendo di procedere all'invio del medesimo ad ARERA, tramite il portale extranet da essa appositamente costituito, secondo le modalità previste dall'Autorità;

DATO ATTO che il PEF 2026-2029 approvato dall'Ente territorialmente competente costituisce il riferimento per la programmazione economico-finanziaria del servizio e che l'aggiornamento delle previsioni riferite alle annualità successive al 2026 sarà oggetto delle ordinarie attività di programmazione finanziaria dell'Ente, previa verifica dell'attendibilità delle relative stime di entrata e di spesa;

ESAMINATO il citato PEF 2026-2029 ed i relativi parametri che, ai sensi dei provvedimenti di ARERA, sono di competenza di ATERSIR, dal quale risulta per l'anno 2026 un valore complessivo di € 49.854.246,00, con un incremento del 3,86% rispetto al PEF 2025, che tiene conto del limite massimo di crescita del 8,8%, di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025;

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con quelli desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

VISTI:

- il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 108 del 25.09.2014 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 8, il quale stabilisce che le tariffe del tributo sono determinate tenendo conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999, dell'art. 1, commi 651 e 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dei provvedimenti di ARERA;
- l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi*

inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti»;

- il comma 654, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, il quale disciplina che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36 del 13.01.2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino (Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 397/R/rif/2025), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 14, della deliberazione ARERA 397/R/rif/2025, *“Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”* della medesima deliberazione;

DATO ATTO che le entrate tariffarie da bollettazione a tariffe vigenti, per l'anno 2026, ammontano ad € 46.995.369,00, come meglio dettagliato nella Relazione Tecnica (allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, la quale prevede, al punto 4.5, che: *“Dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le*

seguenti entrate: a) il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";

CONSIDERATO che il Piano finanziario costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe TARI 2026 e che, nel rispetto del richiamato punto 4.5 della determinazione di ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, si prevede di sottrarre le seguenti entrate per un totale di € 2.580.593,00:

- € 166.230,54 a titolo di contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/2007, atteso sulla base del contributo del 2025;
- € 2.414.362,46 da entrate da recupero evasione disponibili come avanzo vincolato TARI;

DATO ATTO che le entrate complessivamente disponibili per l'anno 2026, comprensive anche del contributo stanziato dall'Amministrazione per la copertura della spesa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti per le sedi comunali pari ad € 278.284,00, ammontano al totale delle entrate autorizzate con il PEF 2026, come sintetizzato nella seguente tabella:

entrate tariffarie da bollettazione 2026	46.995.369,00
contributo per le sedi comunali	+ 278.284,00
contributo del MIUR	+ 166.230,54
entrate da recupero evasione disponibile come avanzo	+ 2.414.362,46
entrate autorizzate con PEF 2026	= 49.854.246,00

PRESO ATTO che ciò comporta l'invarianza delle tariffe TARI per l'anno 2026, rispetto all'anno precedente;

RITENUTO, quindi, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di confermare per l'anno 2026 le tariffe della TARI, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato C) della presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale;

RICORDATO che, in base all'art. 21 del suddetto Regolamento, la misura tariffaria per la TARI giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale di riferimento (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%, con facoltà per il soggetto passivo di chiedere il pagamento della tariffa annuale;

DATO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 20 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- la misurazione puntuale costituisce il criterio preferibile ma non essendo ancora attivo un sistema di misurazione puntuale per tutto il territorio servito, si è applicato il metodo di misurazione presuntivo, facendo riferimento ai commi 651-652 della Legge 147/2013 e, in particolare quello semplificato basato sull'utilizzo dei dati di produzione dei rifiuti derivanti dall'Osservatorio, citato nella Relazione Tecnica;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

DATO ATTO che:

- le tariffe sono composte in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, determinato in base al sistema previsto dal nuovo metodo tariffario (MTR-3) imposto da ARERA, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

RICHIAMATE:

- la Delibera di C.C. 94 del 23.12.2025 che ha approvato la Nota Di Aggiornamento al Documento Unico Di Programmazione (N.A.D.U.P. 2026-2028);
- la Delibera di C.C. n. 95 del 23.12.2025 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- la delibera di G.C. n. 1 del 08.01.2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 e la relativa assegnazione di obiettivi e risorse finanziarie di entrata e di spesa ai vari centri di responsabilità sulla base dell'articolazione della struttura organizzativa approvata con deliberazioni di Giunta n. 492 del 12.12.2024 e n. 124 del 23.04.2025. Assegnazione Risorse Finanziarie, riportante gli obiettivi e le risorse assegnate al Centro di Responsabilità n. 52 e Centro di Costo n. 0079;
- la delibera di G.C. n. 25 del 30.01.2026 di approvazione del PIAO per quanto riguarda gli obiettivi assegnati a ciascun dirigente (sottosezione 2.2. Performance) e le misure di prevenzione della corruzione (sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza);

PRESO ATTO che, conseguentemente la previsione del capitolo 490 del Bilancio 2026 pari ad € 47.842.080,64 deve essere ridotta ad € 47.273.653,00 (comprensivo dell'importo di € 278.284,00 relativo alla TARI immobili comunali, finanziato con correlato capitolo di spesa del bilancio U/9460), si rende necessaria una specifica variazione al bilancio di previsione 2026-2028, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, comprendente anche l'adeguamento di altri capitoli riguardanti la gestione TARI, come successivamente dettagliato, riportato nella Relazione Tecnica (allegato B) e nell'allegato D) parte integrante della presente delibera;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 13 del 23.04.2026 con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2025, che presenta un avanzo di amministrazione pari a € 149.044.868,09 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025:				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025				61.774.077,55
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni)				
Fondo anticipazioni liquidità				-
Fondo perdite società partecipate				-
Fondo contenzioso				11.868.108,11
Fondo di garanzia debiti commerciali				-
Fondo obiettivi di finanza pubblica				508.996,65
Altri accantonamenti				5.195.354,58
	Totale parte accantonata (B)			79.346.536,89
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				4.559.068,50

Vincoli derivanti da trasferimenti				13.214.945,65
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				111,58
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				1.705.941,35
Altri vincoli				14.299.775,25
	Totale parte vincolata (C)			33.779.842,33
Parte destinata agli investimenti				
	Totale parte destinata agli investimenti (D)			3.559.149,60
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)			32.359.339,27
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00

VISTO che il rendiconto dell'esercizio finanziario 2025 presenta un avanzo vincolato TARI (Altri vincoli) pari ad € 10.955.257,06;

DATO ATTO che attraverso la presente variazione si intende applicare una quota del suddetto avanzo vincolato TARI in misura pari ad € 4.335.279,28 di cui:

- € 2.414.362,46 per finanziare le sopra citate sottrazioni di entrata, ai sensi della determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025 punto 4.5;
- € 1.920.916,82 a copertura di spese per la gestione del servizio;

rispetto alla quale occorre apportare al bilancio di previsione 2026-2028 le conseguenti modifiche, come successivamente dettagliato e riportato nell'allegato D) parte integrante della presente delibera;

RILEVATO che dalla verifica contabile effettuata non risulta che l'Ente si trovi nelle

condizioni di cui agli artt. 195 e 222 del D.Lgs. 267/2000 e pertanto è possibile procedere all'applicazione dell'avanzo disponibile, accantonato e destinato;

RITENUTO, in applicazione dei principi di prudenza, veridicità e attendibilità delle previsioni di bilancio, di limitare le variazioni di cui alla presente deliberazione alla annualità direttamente interessata dall'approvazione delle tariffe TARI 2026, rinviando ai successivi strumenti di programmazione finanziaria l'eventuale aggiornamento delle previsioni relative agli esercizi 2027-2028, previa verifica dell'attendibilità delle relative stime di entrata e di spesa;

CONSIDERATO che le richieste di variazione al bilancio di previsione 2026-2028 sopra anticipate possono essere complessivamente così dettagliate e riassunte:

E/U	Cap.	Ar t.	Descrizione	ANNO 2026
E	1	27	AVANZO D AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA ALTRI VINCOLI - APPLICATO PARTE CORRENTE - TARI	+ 4.335.279,28
E	490	0	T.A.R.I.	- 568.427,64
E	840	0	RECUPERO EVASIONE TARI	0,00
E	850	0	CONTRIBUTO STATALE PER TARI SU SCUOLE STATALI	- 18.865,06
TOTALE VARIAZIONI ENTRATA				3.747.986,58
U	149 40	0	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	- 496.878,98
U	149 45	0	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (AVANZO VINCOLATO TARI)	+ 4.335.279,28
U	358 00	0	GESTIONE AMMINISTRATIVA E RISCOSSIONE TARI	+ 42.039,04
U	358 20	0	FCDE INSOLUTI TARI COMPETENZA - PEF	- 38.028,16
U	358 25	0	FCDE RECUPERO EVASIONE TARI	- 94.424,60
TOTALE VARIAZIONI SPESA				3.747.986,58

e che il pareggio complessivo di bilancio si assesta a:

TOTALE PAREGGIO DI BILANCIO	anno 2026	anno 2027	anno 2028
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	559.813.300,81	397.073.047,60	368.212.306,13
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	559.813.300,81	397.073.047,60	368.212.306,13

DATO ATTO che le predette variazioni vengono effettuate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 rispettando gli equilibri stabiliti in bilancio ed il pareggio economico – finanziario, in ottemperanza alle norme di cui all'art. 193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO, altresì, che dalle variazioni oggetto del presente provvedimento, proposto dal Settore Risorse Tributarie emerge che sono rispettati gli equilibri come da allegato E) parte integrante del presente atto e verranno comunque costantemente monitorati in relazione all'andamento degli accertamenti e degli impegni programmati;

RICHIAMATA la delibera ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

VISTI:

- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 disciplinante i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa (*UR3,a*), per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di tale "bonus sociale rifiuti", applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01.04.2025 ha regolato la nuova componente perequativa *UR3,a*, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a

decorrere da 1° gennaio 2025;

- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29.07.2025 (successive modifiche ed intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità), il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 2025 è riconosciuto direttamente nell'invito al pagamento del tributo per l'anno 2026, a favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, e di approvazione del "testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (T.U.B.R.)";
- l'art. 10 dell'allegato A, alla suddetta deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29.07.2025 (T.U.B.R.), il riconoscimento del bonus sociale nella misura del 25% del dovuto dell'anno precedente deve avvenire entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile. Qualora tale rata venga emessa successivamente al 30 giugno dell'anno a+1, l'agevolazione dovrà essere riconosciuta entro tale termine con rimessa diretta a favore del beneficiario con una modalità tracciabile e che garantisca l'identificazione del soggetto beneficiario medesimo;
- la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13.04.2026 che contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti e chiarisce che il termine del 30 giugno si considera rispettato se il bonus è inserito nella prima rata dell'invito al pagamento emesso entro tale data;

TENUTO CONTO che:

- l'art. 20 del regolamento sulla TARI (approvato in ultima seduta con DCC n. 26/2023) il quale prevede al punto 2 che: "...*I beneficiari potranno usufruire della riduzione parziale della tassa...*", la cui spesa viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente, come previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- con delibere di Giunta annuali (concertate con i sindacati di categoria) tali riduzioni sono state fissate al 90% del dovuto dell'anno precedente a quello della riduzione effettiva;
- con delibera Giunta comunale n. 31 del 29.01.2026 è stato stabilito che l'agevolazione comunale è calcolata quale differenza tra l'importo risultante dalla applicazione della riduzione nazionale e il limite massimo complessivo del 90% dell'importo TARI dovuto per l'annualità precedente;

OSSERVATO, inoltre, che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

VISTO l'art. 24, del vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, al comma 4, stabilisce che "*Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate, scadenti il 30*

giugno, 30 settembre e 16 dicembre di ogni anno o in unica soluzione entro la scadenza della prima rata”;

PRESO ATTO che le tempistiche riguardanti l'applicazione del suddetto bonus sociale rifiuti non si allineano con le richiamate scadenze ordinarie di pagamento della TARI, rispetto alle quali sussiste anche l'obbligo per l'Ente, stabilito da ARERA con la richiamata Delibera n. 15/2022 (TQRIF), di emettere gli inviti al pagamento almeno 20 giorni solari antecedenti le medesime;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 225 del 09.06.2026, con la quale, per esigenze tecniche, connesse all'applicazione del suddetto bonus sociale rifiuti ed al differimento del termine per l'approvazione delle tariffe TARI dal 30 aprile al 31 luglio, è stata disposta, limitatamente all'anno 2026, la modifica delle scadenze di pagamento posticipando il termine della prima rata dal 30 giugno al 31 luglio e, conseguentemente, fissando alla medesima data anche il versamento in unica soluzione delle rate di acconto (pari all'80% del tributo), nonché rinviando al 16 dicembre 2026 il saldo, comprensivo delle componenti perequative *UR1,a*, *UR2,a*, e *UR3,a*, nonché dell'eventuale conguaglio calcolato considerando le tariffe 2026 (dato che per i versamenti scadenti dopo il 1° dicembre si tiene conto delle tariffe deliberate per l'anno di riferimento, purché pubblicate sull'apposito sito del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 28/10 del medesimo anno);

DATO ATTO che il comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale (TEFA) al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, che, nel caso di Rimini, ha confermato al 5%;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha ribadito l'applicazione del suddetto TEFA;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

DATO ATTO che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi – Dirigente del Settore Risorse Tributarie;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole, espresso dalla Dirigente del Settore Risorse Tributarie, Dott.ssa Ivana Manduchi, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione- per la parte inerente l'approvazione delle tariffe TARI 2026 - e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Responsabile U.O. Programmazione, Bilancio e Fiscale ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione - per la parte inerente le variazioni di bilancio e l'applicazione dell'avanzo vincolato TARI - e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dalla Dott.ssa Manduchi per il Responsabile Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), Dott. William Casanova, in ottemperanza agli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori, (All. "F") espresso in data 16/07/26, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

VISTO il parere espresso in data 21/07 dalla V Commissione Consiliare;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** del PEF - Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti - per il periodo 2026-2029 (elaborato secondo il MTR-3, di cui all'allegato "A" alla Delibera ARERA n.397/R/rif/2025) validato da ATERSIR con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 41 del 06.07.2026 in corso di pubblicazione, del quale si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (allegato A) la bozza anticipata in via informale, che espone per l'anno 2026 un valore complessivo di € 49.854.246,00;

3. **DI DARE ATTO**, inoltre, che le entrate tariffarie da bollettazione per l'anno 2026, a tariffe vigenti, ammontano ad € 46.995.369,00 come meglio dettagliato nella Relazione Tecnica (allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
4. **DI DARE ATTO**, quindi, che le entrate complessivamente disponibili per l'anno 2026, comprensive del contributo stanziato dall'Amministrazione per la copertura della spesa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti per le sedi comunali pari ad € 278.284,00, così come degli importi delle detrazioni di cui al punto 4.5 della determinazione di ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, ammontano al totale delle entrate autorizzate con il PEF 2026, come sintetizzato nella seguente tabella:

entrate tariffarie da bollettazione 2026	46.995.369,00
contributo per le sedi comunali	+ 278.284,00
contributo del MIUR	+ 166.230,54
entrate da recupero evasione disponibile come avanzo	+ 2.414.362,46
entrate autorizzate con PEF 2026	= 49.854.246,00

5. **DI PRENDERE ATTO**, inoltre, che la previsione del capitolo 490 del bilancio 2026 (comprensivo dell'importo relativo al contributo stanziato per la raccolta dei rifiuti per le sedi comunali), pari ad € 47.842.080,64 deve essere ridotta ad € 47.273.653,00, con specifica variazione al bilancio di previsione 2026-2028, ai sensi dell'art. 175, del D.Lgs. 267/2000, comprendente anche l'adeguamento di altri capitoli riguardanti la gestione TARI, così come dettagliato nella Relazione Tecnica (allegato B) e nell'allegato D) parte integrante della presente delibera;
6. **DI CONFERMARE** per l'anno 2026 le tariffe della TARI, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato C) della presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale, dato che le medesime non subiscono aumenti rispetto all'anno precedente;
7. **DI APPROVARE** le variazioni di bilancio specificatamente dettagliate nell'allegato D), parte integrante e sostanziale del presente atto, riportante le singole operazioni contabili;
8. **DI DARE ATTO** che le variazioni apportate con il presente provvedimento, comportano complessivamente per l'esercizio 2026 un aumento di entrate pari a € 4.335.279,28, nonché

uno storno di risorse pari a € 587.292,70 ed un contestuale aumento di spesa pari a € 4.377.318,32 nonché storno di spesa pari ad € 629.331,74;

9. **DI APPROVARE** l'applicazione di una quota parte dell'avanzo vincolato TARI, per un importo complessivo di € 4.335.279,28 (di cui € 2.414.362,46 per finanziare le sopra citate sottrazioni di entrata, ai sensi della determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025 punto 4.5 e € 1.920.916,82 a copertura di spese per la gestione del servizio per finanziare le sopra citate entrate da recupero evasione, ai sensi del punto 4.5 della determinazione di ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025), rispetto alla quale occorre apportare al bilancio di previsione 2026-2028 le conseguenti modifiche, come riportato nell'allegato D), parte integrante;
10. **DI DARE ATTO** che le predette variazioni vengono effettuate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 rispettando gli equilibri stabiliti in bilancio ed il pareggio economico – finanziario, in ottemperanza alle norme di cui all'art. 193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (allegato E parte integrante);
11. **DI DARE ATTO** che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, espresso in data 16/07/26, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto (allegato F parte integrante);
12. **DI DARE ATTO**, altresì, che con prossima deliberazione di G.C., saranno assegnate le risorse conseguenti alle variazioni summenzionate ai responsabili dei Servizi e Centri di Costo interessati ai sensi dell'art. 169, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e verranno apportate le conseguenti variazioni di cassa ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis, lettera d);
13. **DI DARE ATTO**, inoltre, che:
 - con le tariffe di cui al precedente punto 5), insieme alle ulteriori risorse di cui al punto 4) è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal citato Piano Finanziario;
 - la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 20 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
 - alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Rimini nella misura del 5%, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e le componenti perequative *UR1,a*, *UR2,a*, e *UR3,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 - € 1,50 - € 6,00 ad utenza per anno;

- con la Delibera di Giunta n. 225 del 09.06.2026, per esigenze tecniche, connesse all'applicazione del suddetto bonus sociale rifiuti ed al differimento del termine per l'approvazione delle tariffe TARI dal 30 aprile al 31 luglio, è stata disposta, limitatamente all'anno 2026, la modifica delle scadenze di pagamento, posticipando il termine della prima rata dal 30 giugno al 31 luglio e, conseguentemente, fissando alla medesima data anche il versamento in unica soluzione delle rate di acconto (pari all'80% del tributo), nonché rinviando al 16 dicembre 2026 il saldo, comprensivo delle componenti perequative *UR1,a*, *UR2,a*, e *UR3,a*, nonché dell'eventuale conguaglio calcolato considerando le tariffe 2026;
- la presente deliberazione ed eventualmente copia del Regolamento approvato saranno trasmessi, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. 34/2019, cd. "Decreto Crescita", al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre;
- il Comune provvederà ad inviare ai contribuenti gli inviti al pagamento secondo le indicazioni di ARERA contenute nella delibera n. 444/2019;
- le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno efficacia dal 01.01.2026;
- che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi, Dirigente del Settore Risorse Tributarie;

14. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267."

Dichiarata aperta la discussione interviene per l'illustrazione dell'argomento l'Assessore Magrini (Bilancio e Risorse Finanziarie, Politiche per la Sicurezza Urbana, Polizia Locale, Attività Economiche, Protezione Civile, Governance delle Società Partecipate).

Prosegue la discussione ed intervengono i Consiglieri Renzi, Spina, Cancellieri e Lisi.

Per le conclusioni intervengono l'Assessore Magrini e l'Assessora Montini "Transizione Ecologica (Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Pianificazione e Cura del Verde Pubblico), Blue Economy, Statistica".

Infine interviene il Consigliere Spina per dichiarazione di voto.

Presenti n. 29: Sindaco Sadegholvaad, Angelini, Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Ceccarelli, Corazzi, De Leonardis, Di Campi, Di Natale, Guaitoli, Lamarra, Lisi, Marchioni, Messori, Murano Brunori, Neri, Pari, Petrucci, Ramberti, Renzi, Soldati, Spina, Tonti, Zamagni Giuliano, Zamagni Marco e Zoccarato.

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, la Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione;

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	29	
Votanti Nr.	29	
Favorevoli Nr.	20	Sindaco Sadegholvaad, Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Guaitoli, Lamarra, Marchioni, Messori, Neri, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano, Zamagni Marco
Contrari Nr.	9	Angelini, Ceccarelli, Di Campi, Lisi, Murano Brunori, Pari, Renzi, Spina e Zoccarato
Astenuti Nr.	0	

Quindi la Presidente del Consiglio Corazzi pone in votazione la richiesta di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta;

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	29	
Votanti Nr.	29	
Favorevoli Nr.	20	Sindaco Sadegholvaad, Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Guaitoli, Lamarra, Marchioni, Messori, Neri, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano, Zamagni Marco
Contrari Nr.	9	Angelini, Ceccarelli, Di Campi, Lisi, Murano Brunori, Pari, Renzi, Spina e Zoccarato
Astenuti Nr.	0	

Le Consiglieri Di Campi e Lamarra e il Consigliere Bellucci hanno espresso il loro voto nella chat della piattaforma, per entrambe le votazioni, non essendo riusciti a votare dalla piattaforma stessa.

Esce il Sindaco. Presenti n. 28 Consiglieri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giulia Corazzi

**IL SEGRETARIO
GENERALE**

Dott.ssa Diodorina Valerino